

Provincia di Biella

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Produzione Beni e Servizi e Civile, mediante 13 pozzi in Comune di Valdilana, assentito alla Società TONELLA S.r.l. con D.D. n. 458 del 20 marzo 2024. PRAT. 351

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 458 del 20.03.2024

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 19 febbraio 2024 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Tonella S.r.l., relativo alla derivazione d'acqua pubblica sotterranea in parola, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di Legge;

Di assentire, in conformità all'art. 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Società Tonella S.r.l. (Codice fiscale: 01604570026), con sede in Valdilana (BI), Fraz. Ponzone - via Provinciale n° 276, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea in precedenza assentita con D.D. 17 febbraio 2009 n° 425, allo scopo di continuare a derivare una portata massima istantanea e complessiva di litri al secondo 25,30 e un volume massimo annuo complessivo di metri cubi 330.000, a cui corrisponde una portata media annua complessiva di litri al secondo 10,4641 d'acqua pubblica sotterranea da falda freatica tramite n° 13 (tredici) pozzi, ubicati in Fraz. Ponzone del Comune di Valdilana (BI), ad uso per Produzione di Beni e Servizi e Civile, con obbligo di restituzione dei reflui di scarico prevalentemente nel Rio Viasca, ovvero, secondo particolari necessità aziendali, in collettore consortile pubblico;

Di accordare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., il rinnovo della concessione di che trattasi per un periodo di anni 15 (quindici), successivi, continui e previsti dall'art. 24, comma 2, lettera a) del D.P.G.R. 24 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii. - decorrenti dal 21 maggio 2023, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione accordata con D.D. 17 febbraio 2009 n° 425, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sottoscritto in data 19 febbraio 2024 (omissis).

Il Dirigente /Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.318 di Rep. del 19 febbraio 2024

Art. 9 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Valdilana, entro il cui territorio ricadono tutte le opere di captazione e restituzione dell'acqua.

Allo scopo di assicurare l'equilibrio della falda sotterranea captata e un corretto sistema di ricarica della stessa, l'emungimento dal campo pozzi in parola dovrà avvenire in modo tale che la portata massima istantanea di prelievo non superi i valori indicati nel precedente articolo 1 del presente disciplinare per ciascun manufatto e, in ogni caso, la portata critica per ciascun pozzo qualora quest'ultima sia inferiore ai valori stessi di concessione.

Il prelievo d'acqua sotterranea non dovrà interferire con altre opere di presa dell'acqua destinate al consumo umano, né dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata. In caso di accertate interferenze o anomalie della regolare attività della falda sotterranea, l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative nell'esercizio dei prelievi, senza che ciò possa dare luogo a indennizzi, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale annuo dovuto per effetto della concessione.

Il concessionario deve:

- provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali ai corpi idrici sia superficiale che sotterraneo, nonché intrusioni occasionali o infortuni a persone ed animali.
- comunicare tempestivamente all'Autorità concedente l'esecuzione di prove e misurazioni nelle opere di captazione, o in punti di monitoraggio a queste adiacenti, che si rendesse necessario effettuare ai fini del controllo della loro corretta funzionalità o dello stato della falda sotterranea.

A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico sotterraneo alimentatore.

Il titolare delle derivazioni terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e successive integrazioni o modificazioni in materia, in corrispondenza di ciascuna sezione di prelievo dovrà essere ubicata e mantenuta, a norma dell'art. 1 della L.R. 9 agosto 1999 n° 22 e ss.mm.ii., l'apposita targa contenente il codice identificativo univoco riferito esclusivamente alle opere di captazione in oggetto, consegnata contestualmente alla concessione stessa da parte dell'Ente concedente, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della stessa L.R.

A norma dell'art. 3, comma 2 della citata Legge regionale, il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento, in buono stato di conservazione, della targa di identificazione suddetta, che deve sempre risultare chiaramente leggibile. In caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione all'Autorità competente. La concessione è, in ogni caso, sottoposta alla condizione sospensiva dell'avvenuta costituzione della cauzione indicata al successivo art. 14, lettera a) del presente disciplinare. Nel caso quest'ultima cessasse i propri effetti prima della data di scadenza indicata al successivo art. 12 del presente disciplinare, la concessione sarà privata di ogni operatività, fatta salva l'immediata ed esecutiva temporanea sospensione dell'intero prelievo fino ad avvenuta costituzione di nuova cauzione, nonché l'applicazione delle sanzioni di Legge in caso di accertato prelievo e/o uso dell'acqua in assenza di regolare titolo.

Qualora le condizioni del presente disciplinare non vengano, in tutto o in parte, osservate potrà essere dichiarata la decadenza dalla concessione, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di Legge (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Lucio MENGHINI